

# CAMERA DEI DEPUTATI

N 2392

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, RIZZI, FONTANA ELIO, VIETTI, PICANO,  
VECCHIARELLI, GREGGI**

*Presentata il 25 febbraio 1981*

Norme per la valutazione, ai fini della promozione a direttore di sezione e segretario principale, del servizio prestato alle dipendenze dello Stato nelle carriere esecutive ausiliarie e nella categoria degli operai e nella posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, stabiliva — come è noto — che i dipendenti dello Stato, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a coadiutore principale e segretario principale e a direttore di sezione, usufruissero della valutazione per metà e per un massimo di 4 anni del servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore. Ciò consentiva ad un impiegato della carriera direttiva proveniente da quella di concetto, di essere promosso direttore di sezione anche dopo due anni di servizio e direttore di divisione dopo 7 anni, mentre gli altri dovevano aspettare 4 anni e mezzo per direttore di

sezione e 9 anni e mezzo per direttore di divisione

Il presente progetto di legge mira a consentire ai funzionari dello Stato — provenienti da altra carriera impiegatizia (esecutiva, ausiliaria e operaia) utilizzati dall'Amministrazione spesso per compiti più impegnativi della qualifica rivestita — di godere del beneficio accordato ai colleghi pervenuti alla carriera superiore anche se non muniti del titolo di studio specifico

È qui il caso di ricordare che nella carriera immediatamente superiore si poteva accedere senza essere in possesso del prescritto titolo di studio, purché si fosse nelle condizioni previste dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Si fa osservare che mentre nel vecchio ordinamento — prima del 1970 — la strutturazione delle carriere in gradi difficilmente consentiva punti di contatto tra le qualifiche delle diverse carriere, con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si sono estese le attribuzioni della carriera esecutiva affidando con la qualifica di coadiutore compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa. Se si considera inoltre il trasferimento di impiegati dagli uffici decentrati e periferici dello Stato alle Regioni, non si può disconoscere l'abnegazione e il ruolo determinante di questi impiegati, ai quali è stato chiesto, per esigenze di servizio, di svolgere mansioni nettamente superiori al loro grado.

Non si può non rilevare come il Parlamento nella sua sovranità, modificando l'originario articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, abbia gratificato alcuni impiegati direttivi portandoli al ruolo ad esaurimento ed assicurando loro, non si sa per quali meriti particolari, la qualifica dirigenziale. Se si è voluto premiare l'anzianità di costoro, se si è già premiata quella di coloro che provenivano dalla carriera immediatamente inferiore, perché non riconoscere almeno in parte l'anzianità maturata in altra carriera? Anche perché ci sono dei limiti invalicabili posti dalla norma dell'articolo 41, che, al terzo comma, impone almeno due o tre anni di servizio nella nuova carriera prima di accedere alla promozione di direttore di sezione o segretario principale. Né vale

per costoro quanto previsto dall'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in quanto trattasi di anzianità pregressa, non riconosciuta, né dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, né da tale norma, diversamente da quella della carriera immediatamente inferiore, che di tale anzianità, ormai riconosciuta, ne risentiranno beneficio anche per il futuro.

Il legislatore ha sempre affermato, almeno per il passato, il principio dell'irrinunciabilità dell'anzianità di servizio comunque prestata<sup>1</sup>.

Occorre notare che attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la legge 30 settembre 1978, n. 583, ed ora con l'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la carriera direttiva è stata frantumata, producendo diversi spartiacque tra gli stessi impiegati con risultati negativi per tutta l'azione amministrativa.

Con la norma che si propone, l'onere a carico del bilancio dello Stato e irrisorio, ha carattere transitorio e si persegue *in extremis* di rendere giustizia, ad alcuni impiegati che hanno lavorato seriamente sia nella carriera precedente sia in quella attuale.

Pertanto onorevoli colleghi, vi invitiamo a dare il vostro assenso, tenendo presente il protocollo su taluni problemi sorti a margine della legge 11 luglio 1980 n. 312, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 3 luglio 1980 ed in particolare il numero 3).

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART 1

Gli impiegati dello Stato che all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenevano alla carriera direttiva, o a quella di concetto e provenivano rispettivamente dalla carriera esecutiva e dalla carriera ausiliaria hanno diritto al riconoscimento per metà del servizio prestato nell'anzidetta carriera, nei limiti indicati dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, terzo comma

Il periodo di servizio prestato quale operaio dello Stato è valutato al pari di quello della carriera ausiliaria

Agli effetti dell'inquadramento e delle progressioni in carriera, di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la decorrenza delle promozioni conferite deve essere retrodatata in base all'anzianità riconosciuta

Ogni altra anzianità viene valutata nel limite di un quarto restando salvi i limiti di cui al terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

Il servizio prestato in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo è valutato per metà

### ART 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio